



Il sistema pensionistico

19 dicembre 2024

a cura di
Ciro GARGIULO

La pensione è...



Una rendita vitalizia corrisposta al lavoratore dipendente, autonomo o libero professionista, quando raggiunge l'età pensionabile fissata per legge (pensione di vecchiaia) o l'anzianità contributiva maturata (pensione anticipata)



La pensione è...

Una rendita corrisposta al lavoratore in conseguenza dell'impossibilità di svolgere un lavoro (pensione di invalidità)



o per il grado di parentela con un assicurato o un pensionato defunti (pensione ai superstiti)

Tipologie di pensione

Pensione da contributi



Prestazioni assistenziali

Fondi speciali (es. telefonici, elettrici, trasporti)



Convenzioni internazionali (es. VOS, SOS,)



Le pensioni da contributi

Pensione di vecchiaia

Pensione di inabilità

Prestazioni pensionistiche



Pensione anticipata

Pensione ai superstiti

Assegno ordinario di invalidità





Le pensioni da contributi

Si ottengono sulla base dei contributi accreditati sul "conto individuale" dell'assicurato

Il diritto alla pensione viene perfezionato con un numero minimo di contributi che è stato stabilito dalla legge in relazione alla pensione richiesta

Requisito contributivo

Il diritto, inoltre, nella maggior parte dei casi è subordinato anche al raggiungimento di un limite di età

Requisito anagrafico

Le pensioni da contributi



La pensione di vecchiaia

Soggetti in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995

Legge 214/2011 art. 24 c. 6-7 – circ.35/2012

Requisito anagrafico

Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 67 anni di età

Requisito contributivo

Anzianità contributiva: 20 anni (1040 settimane)

**CESSAZIONE
LAVORO
DIPENDENTE**



La pensione di vecchiaia

Soggetti con contribuzione dal 1° gennaio 1996 (contributivo puro)

Legge 214/2011 art. 24 c. 6-7 – circ.35/2012

Requisito contributivo

-Almeno 20 anni di contributi (1040 settimane)

Requisito anagrafico

-Aver compiuto 67 anni di età

Importo soglia

- dal 01/01/2024 importo dell' assegno sociale (fino al 31/12/2023 l'importo era 1,5 dell'assegno sociale) pari a euro 534,41 per il 2024.

Se donna con figli potrebbe raggiungere tale importo con il coefficiente di trasformazione maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, di due anni in caso di tre o più figli (in alternativa alla riduzione dell'età).

In assenza del requisito dell'importo soglia e/o dei 20 anni di contribuzione , il pensionamento potrà avvenire con i seguenti requisiti:

- **Età pari ad almeno 71 anni** + adeguamento alla speranza di vita
- **almeno 5 anni di contribuzione effettiva** (con esclusione di quella figurativa a qualunque titolo accreditata).

Nel caso di lavoratrice madre, l'età può essere ridotta di 4/8 massimo 12 mesi.

La pensione di vecchiaia

Soggetti con contribuzione dal 1° gennaio 1996 (contributivo puro)

Una particolarità delle pensioni in regime contributivo

Per le lavoratrici madri l'articolo 1, co. 40, della legge n. 335 del 1995 prevede:

- un'anticipazione del requisito anagrafico di 4 mesi per ogni figlio nel limite massimo di 12 mesi

In alternativa,



- l'applicazione di un coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica posseduta alla data di decorrenza della pensione, maggiorata di un anno, in caso di uno o due figli, di due anni in caso di tre o più figli.



La pensione anticipata

Soggetti in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995

Legge 214/2011 art. 24 c. 10 – circ.35/2012

UOMINI

Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 42 anni e 10 mesi

DONNE

Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 41 anni e 10 mesi

- Decorrenza primo giorno del mese successivo la presentazione della domanda.
- Dal 01/01/2019 tre mesi di finestra dalla maturazione dei requisiti (art. 15 DL 4/19)



La pensione anticipata

Soggetti con contribuzione dal 1° gennaio 1996 (contributivo puro)

Legge 214/2011 art. 24 c. 10 – circ.35/2012

UOMINI

Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 42 anni e 10 mesi

DONNE

Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 41 anni e 10 mesi

Per il requisito contributivo:

- si valuta tutta la contribuzione **con esclusione** di quella derivante dalla prosecuzione volontaria
- quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5

- Decorrenza primo giorno del mese successivo la presentazione della domanda.
- Dal 01/01/2019 tre mesi di finestra dalla maturazione dei requisiti (art. 15 DL 4/19)



Pensione anticipata di vecchiaia

Soggetti con contribuzione dal 1° gennaio 1996 (contributivo puro)

Legge 214/2011 art. 24 c. 11 e 12 – circ.35/2012

Ulteriore possibilità di accesso al pensionamento anticipato:

Requisito anagrafico

- 64 anni

Requisito contributivo

- 20 anni di contribuzione effettiva (con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo)

Importo soglia

- 3 volte l'importo dell'assegno sociale dal 01/01/2024, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 per le donne con due o più figli

Tetto massimo

- riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente fino al raggiungimento del requisito anagrafico di accesso alla pensione di vecchiaia (fino al 2026 è 67 anni).

Tipologia pensione anticipata

LA PENSIONE ANTICIPATA

Requisiti ordinari

Quota 100 102 103

Opzione Donna

Lavori faticosi e pesanti (Usuranti)

Lavoratori Precoci



Istituti che consentono di mettere insieme più forme assicurative per ottenere un'unica prestazione pensionistica

- Totalizzazione D.Lgs. 42/2006
- Facoltà di Computo prevista dall'art. 3 del DM 282/1996
- Cumulo legge 228/2012 con modifiche legge 232/2016
- Cumulo D.Lgs. 184/1997


CRITERI DI CALCOLO





Criteria di calcolo

La L.335/95 ha stabilito modalità di liquidazione della pensione diverse, a seconda dell'entità dei contributi posseduti da ciascun lavoratore alla data del 31.12.1995.



Se al 31.12.95
nessun contributo

CONTRIBUTIVO PURO

Quote C e D contributive

Se al 31.12.95
più di 18 anni di contr.

RETRIBUTIVO/MISTO

Quote A e B retributive fino al 31/12/2011
poi D contributiva dal 01/01/2012

Se al 31.12.95
meno di 18 anni di contr.

SISTEMA MISTO

Quote A e B retributive fino al 31/12/1995
poi C e D contributive dal 01/01/1996



Calcolo delle quote

Retributivo

in relazione alle retribuzioni (lavoratori dipendenti) ovvero ai redditi d'impresa (lavoratori autonomi) percepiti e all'anzianità contributiva maturata dall'assicurato

$$QP = \text{anz. cont.} \times \text{aliquota di rendimento} \times \text{retr. Media pens.}$$

(tot. Sett.) (annua ed in %) (periodo di riferimento)

Contributivo

in relazione alla contribuzione versata e all'età del lavoratore all'atto del pensionamento.

Calcolo effettuato sull'intera vita lavorativa

$$\text{Pensione contributiva} = M \times K$$

Calcolo della quota A



La **quota A** identifica quella parte di pensione, relativa alle anzianità contributive maturate dal lavoratore sino al **31 dicembre 1992**.

Per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria la Quota A si basa sulla media degli ultimi 5 anni (260 settimane) delle retribuzioni utili percepite dall'interessato; degli ultimi 10 anni (520 settimane) per i lavoratori autonomi.



Novità introdotta dal d.Lgs. 503/92

QUOTA B



DIVERSO TIPO DI CALCOLO DELLA
RETRIBUZIONE PENSIONABILE A
SECONDA CHE L'ASSICURATO AVESSE
MATURATO O MENO 15 ANNI DI
CONTRIBUTI AL 31/12/1992

Calcolo della quota B



Se assicurato con + di 780 contributi al 31/12/1992

La QUOTA B si calcola:
sulle ultime 260 settimane (a ritroso dalla decorrenza)
aumentate della metà delle settimane collocate fra il 1/93
e il 12/95 ($156:2=78$)* + il 66,6% del periodo che va
dal 1/96 fino alla decorrenza della pensione
(66,6% del numero di settimane)

* A nulla rileva il fatto che il periodo in questione sia coperto da un numero di settimane minore delle 156, infatti si considerano le settimane a calendario.

Calcolo della quota B



Se assicurato con - di 780 contributi al 31/12/1992

La QUOTA B si calcola:

il periodo di riferimento è costituito da 260 settimane precedenti il 31/12/1992 **(o il minor numero di settimane esistenti)** aumentate di tutte le settimane che intercorrono fra il 1993 e la decorrenza della pensione fino ad un massimo di 520 settimane per i lavoratori dipendenti e 780 per gli autonomi.

Calcolo quote C e D



$$\text{Pensione contributiva} = M \times K$$

Ai fini del calcolo occorre:

- individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi o parasubordinati;
- calcolare l'ammontare dei contributi di ogni anno moltiplicando la base imponibile annua per l'aliquota contributiva;
- i contributi di ciascun anno vanno opportunamente rivalutati (capitalizzati) sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL determinata dall'Istat;
- determinare il montante individuale **M** che si ottiene sommando i contributi di ciascun anno già capitalizzati;
- applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione **K**, che varia in funzione dell'età del lavoratore, alla data di decorrenza della pensione, a partire dall'età di 57 anni.

QUESITO 1



Una società (nel caso di specie con due soci) nomina (nel 2014) uno dei due amministratori e gli riconosce un compenso annuo che viene regolarmente erogato nel mese di dicembre di ogni anno.

A seguito di crisi finanziaria un anno (2020) non paga il compenso nel mese di dicembre 2020. Lo iscrive nel bilancio con competenza 2020 e non lo deduce nella dichiarazione dei redditi della società.

Nel 2024, superata la difficoltà finanziaria, può erogare il compenso anno 2020. Come può/deve elaborare il compenso e tutti i report conseguenti perché l'importo, di competenza 2020 ma erogato negli anni successivi, sia accreditato nel 2020 ai fini previdenziali?

La copertura dell'anno (2020) può essere una dirimente per il conseguimento del diritto a trattamento pensionistico?



QUESITO 2

Pensionato Cassa Commercialisti in attivita' viene assunto come dirigente per un periodo di tre anni.

Non puo' portare i contributi di questi tre anni in Cassa Commercialisti in quanto gia' pensionato.

Non ha mai versato contributi in INPS.

Iscritto Cassa Commercialisti ante 1996 (la Cassa Dottori Commercialisti e' passata al regime contributivo nell'anno 2004)

Che fine fanno i contributi versati in questi tre anni ? E' possibile chiedere una pensione?



Grazie per l'attenzione